



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti



## COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO  
CENTRALINO: 091.680.84.02 Telefono diretto 0916806462  
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

e-mail: [tribunalefederalesicilia@lnd.it](mailto:tribunalefederalesicilia@lnd.it)

pec [tribunalefederale@indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@indsicilia.legalmail.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 COMUNICATO UFFICIALE N° 150 TFT 12 DEL 28 OTTOBRE 2014

### COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

#### 1.1. UFFICI DEL COMITATO REGIONALE

Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli Uffici di questo C. R. Sicilia

#### **AFFARI GENERALI** Fax 091-6808498

Giattino Fabio 091 6808 422

Lo Nigro Aldo 091 6808 421

Porzio Franco 091 6808 438

[sicilia.affarigenerali@lnd.it](mailto:sicilia.affarigenerali@lnd.it)

[sicilia.affarigenerali@indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.affarigenerali@indsicilia.legalmail.it) (PEC)

#### **ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D.** Fax 091-6808497

Costantino Wanda 091 6808 405

[attivitaagonistica@indsicilia.legalmail.it](mailto:attivitaagonistica@indsicilia.legalmail.it) (PEC)

#### **ATTIVITA' AGONISTICA S.G.S.** Fax 091-6808498

Cusimano Giusy 091 6808 419

[sicilia.sgs@figc.it](mailto:sicilia.sgs@figc.it)

[sicilia.sgs@indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.sgs@indsicilia.legalmail.it) (PEC)

#### **CAMPI SPORTIVI** Fax 091 6808498

Bonsangue Giuseppe 091 6808 424

[settoreimpiantisicilia@lnd.it](mailto:settoreimpiantisicilia@lnd.it)

[settoreimpianti@indsicilia.legalmail.it](mailto:settoreimpianti@indsicilia.legalmail.it) (PEC)

#### **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE (già Commissione Disciplinare Territoriale)** Fax 091 6808462

[Tribunalefederalesicilia@lnd.it](mailto:Tribunalefederalesicilia@lnd.it)

[tribunalefederale@indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@indsicilia.legalmail.it) (pec)

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE (già Commissione  
Disciplinare Territoriale) Fax 091 6808462**

[corteappellosicilia@Ind.it](mailto:corteappellosicilia@Ind.it)  
[cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it) (pec)

**CONTABILITA' Fax 091 6808494 - 498**

**Giannopolo Calogero** 091 6808 408  
**Lo Iacono Lia** 091 6808 428  
[sicilia.amministrazione@Ind.it](mailto:sicilia.amministrazione@Ind.it)  
[sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**GIUDICE SPORTIVO Fax 091 6808496**

**Boatta Simona** 091 6808 463  
[sicilia.giudicesportivo@Ind.it](mailto:sicilia.giudicesportivo@Ind.it)  
[giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it](mailto:giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**SEGRETERIA Fax 091 6808497**

**Gatto Maria** 091 6808 409  
[gatto@Ind.it](mailto:gatto@Ind.it)  
[gatto@Indsicilia.legalmail.it](mailto:gatto@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**Cinquemani Francesco** 091 6808 425  
[sicilia.segreteria@Ind.it](mailto:sicilia.segreteria@Ind.it)  
[sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**Lo Sicco Laura** 091 6808 440  
[crInd.sicilia01@figc.it](mailto:crInd.sicilia01@figc.it)  
[sicilia.segreteria@Ind.it](mailto:sicilia.segreteria@Ind.it)

**COMMISSARI DI CAMPO**

**Lo Sicco Laura** 091 6808 440  
[laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it](mailto:laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**SETTORE TECNICO Fax 091 6808498**

**Saccà Giovanni** 091 6808 433  
[sicilia.settoretecnico@Ind.it](mailto:sicilia.settoretecnico@Ind.it)

**TESSERAMENTO LND fax 091 6808498**

**Cutrera Giovanni** 091 6808 410  
**Sconzo Giulio** 091 6808 423  
[sicilia.tesseramento@Ind.it](mailto:sicilia.tesseramento@Ind.it)  
[sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE Fax 091 6808495**

**Bevilacqua Silvio** 091 6808 406  
**Mendola Paolo** 091-6808 475  
[sicilia.dr5@Ind.it](mailto:sicilia.dr5@Ind.it)  
[sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE Fax 091 6808498**

**Mistretta Giuseppe** 091 6808 473  
**Cutrera Giovanni** 091 6808 410  
[sicilia.femminile@Ind.it](mailto:sicilia.femminile@Ind.it)  
[femminile@Indsicilia.legalmail.it](mailto:femminile@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

Si comunica altresì che, con deliberazione del Commissario ad Acta della F.I.G.C. del 30 Luglio 2014 approvato con deliberazione del Presidente del CONI n.112/52 del 31/07/2014 e pubblicato sul C.U. 36/A del 01/08/2014, sono stati identificati due nuovi Organi di Giustizia Sportiva Territoriale che sostituiscono la Commissione Disciplinare Territoriale:

**Tribunale Federale Territoriale**

[tribunalefederalesicilia@Ind.it](mailto:tribunalefederalesicilia@Ind.it)

(PEC [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it))

**Corte Sportiva di Appello Territoriale**

[corteappellosicilia@Ind.it](mailto:corteappellosicilia@Ind.it)

(PEC [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it))

## **1. GIUSTIZIA SPORTIVA**

### **DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

#### **DEFERIMENTI**

*Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv. Francesco Giarrusso e dal Dott. Roberto Rotolo, assistiti dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, alla presenza del rappresentante A.I.A. A.B. Sig. Pietro Consagra e l'intervento del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Giulia Saitta, si è riunito il giorno 21 ottobre 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.*

**Procedimenti 309/B e 310/B**

DEFERIMENTI A CARICO DI:

- a) Sig. CUTRUFO GAETANO (presidente dell'A.S.D. Sport Club Siracusa all'epoca dei fatti)
- b) A.S.D. SPORT CLUB SIRACUSA ( già A.S.D. Palazzolo AC)

Con note 5475/479 pf 13-14/MS/vdb e 5476/570 pf 13-14/MS/vdb entrambe del 3 aprile 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) a) il sig. CUTRUFO Gaetano n.q. di Presidente dell'A.S.D. Sport Club Siracusa, già A.S.D. AC Palazzolo, all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. e dell'art. 8 comma 15 C.G.S., in relazione all'art. 94 ter comma 11 N.O.I.F., per non avere ottemperato alle decisioni della Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. C.U. n. 28 del 21.11.2013 (proc. 309/B), emessa all'esito del reclamo del calciatore Liga Vincenzo e C.U. n. 61 del 18/12/2013 (proc.310/B), emessa all'esito del reclamo proposto dal calciatore Piangente Luca.; b) l'A.S.D. Sport Club Siracusa, già A.S.D. Palazzolo AC, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente.

I procedimenti in questione prendono avvio dalle segnalazioni fatte rispettivamente in data 7 gennaio 2014 e in data 14 febbraio 2014 dal legale dei calciatori Liga Vincenzo e Piangente Luca, il quale segnalava la circostanza che l'A.S.D. Sport Club Siracusa, già A.S.D. Palazzolo AC, non aveva ottemperato alle suddette decisioni della C.A.E., con cui

era stato condannato a corrispondere l'importo di € 4.000,00 al calciatore Liga Vincenzo ed € 1.000,00 al calciatore Piangente Luca.

Fissata la comparizione delle parti si è preliminarmente proceduto a riunire al presente procedimento il procedimento recante il n.310/B, stante l'evidente connessione sia soggettiva che oggettiva, nulla opponendo le parti.

Sempre in via preliminare la Procura Federale ha prodotto le copie delle cartoline attestanti la data di notifica all'A.S.D. Sport Club Siracusa delle decisioni delle C.A.E., mentre il rappresentante dei deferiti ha prodotto le quietanze rilasciate dai calciatori.

Rinviato il procedimento all'udienza del 21 ottobre 2014, su richiesta dei deferiti, la Procura Federale ha concluso chiedendo applicarsi la sanzione di anni uno a carico del Presidente, punti 3 di penalizzazione da scontarsi nella presente stagione sportiva e ammenda di € 1000,00 a carico della società.

Il rappresentante dei deferiti ha, di contro, concluso chiedendo il proscioglimento delle parti per entrambi i procedimenti ed in via subordinata il minimo delle sanzioni in relazione al solo deferimento per il mancato pagamento nei termini del calciatore Liga Vincenzo essendo il ritardo dovuto ad un fatto incolpevole.

Ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale osserva che con decisione pubblicata sul C.U. 28 del 21.11.2013 la C.A.E. ha condannato l'A.S.D. Sport Club Siracusa, già ASD AC Palazzolo, a corrispondere al calciatore Liga Vincenzo la somma di € 4.000,00. Detta decisione è stata regolarmente notificata all'A.S.D. Sport Club Siracusa in data 28/11/2013 (vedasi copia della cartolina di ritorno acquisita in atti), con la conseguenza che il pagamento di quanto dovuto al calciatore Liga Vincenzo doveva avvenire entro il 28 dicembre 2014 mentre lo stesso risulta avere ricevuto quanto dovutogli solo in data 24/2/2014, come da quietanza prodotta in atti. E' pertanto evidente la violazione delle norme che impongono che le somme accertate dalla C.A.E. siano corrisposte entro trenta giorni dalla avvenuta comunicazione.

Peraltro risultano prive di riscontro le dichiarazioni rese dal rappresentante dei deferiti, che ha riferito che il ritardo nel pagamento sarebbe da ascrivere al fatto che la società aveva interposto gravame alla suddetta decisione della C.A.E., indirizzandolo tuttavia per errore allo stesso organo che aveva emanato il provvedimento, con la conseguente sua inammissibilità.

Così come risulta privo di alcun pregio argomentare che la notifica della C.A.E. sarebbe avvenuta al vecchio indirizzo della società, atteso che l'atto risulta essere stato ritirato dal portiere dello stabile, così come avvenuto per l'altra comunicazione della C.A.E. relativa al calciatore Piangente (la firma apposta su questo secondo documento è identica a quella apposta nella cartolina relativa al procedimento Liga) ed il relativo pagamento come si dirà appresso è avvenuto nel secondo caso tempestivamente, con la conseguenza che detta notifica, ai fini della decorrenza del termine, deve intendersi regolare avendo raggiunto lo scopo.

Pertanto i deferiti devono essere riconosciuti responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto e, conseguentemente, agli stessi vanno applicate le sanzioni così come da dispositivo.

La C.A.E., inoltre, con decisione pubblicata sul C.U. n.61 del 18 dicembre 2013 ha condannato l'ASD Sport Club Siracusa a corrispondere la somma di 1.000,00 al calciatore Piangente. Detta decisione è stata regolarmente notificata all'A.S.D. Sport Club Siracusa, già A.S.D. Palazzolo AC, in data 30.12.2013 (vedasi copia della cartolina di ritorno acquisita agli atti) con la conseguenza che il pagamento effettuato in data 10/01/2014, così come risultante dalla quietanza rilasciata dal calciatore Piangente Luca, risulta essere tempestivo.

Peraltro questo Tribunale Federale Territoriale ritiene che le note a firma del legale dei calciatori inviate rispettivamente in data 27/1/2014 e 14/2/2014 non possano assurgere a

prova dell'inadempimento, in quanto le stesse non risultano sottoscritte dalla parte che asserisce di assistere e dagli atti non risulta alcun mandato rilasciato al predetto avvocato; e ciò senza sottacere la circostanza che la prima lettera viene inviata quando ancora non era spirato il termine per il pagamento.

Pertanto sotto questo profilo i deferiti devono essere prosciolti da ogni addebito.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale visto l'art. 8 commi 9 e 10 C.G.S., in relazione al procedimento 309/B (proc. 5475/479 pf 13-14/MS/vdb) dichiara i deferiti responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto e conseguentemente infligge: a) inibizione per mesi 6 (sei) al sig. Cutrufo Gaetano (Presidente dell'A.S.D. Sport Club Siracusa all'epoca dei fatti); b) punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella presente stagione sportiva ed € 650,00 (seicentocinquanta/00) di ammenda a carico dell'A.S.D. Sport Club Siracusa a titolo di responsabilità diretta per quanto addebitato al proprio Presidente.

Proscioglie i deferiti per quant'altro loro addebitato (proc. 310/B in relazione al deferimento n. 5476/570 pf 13-14/MS/vdb).

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n. 326/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. BONAIUTO PAOLO (Presidente all'epoca dei fatti della società A.S.D. Sport Club Siracusa);

A.S.D. SPORT CLUB SIRACUSA (già A.S.D. A.C. Palazzolo)

Con nota 6463/765 pf13-14/MS/vdb del 08/05/2014, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale ( già Commissione Disciplinare Territoriale) le parti sopra indicate, per rispondere: a) il sig. Bonaiuto Paolo n.q., della violazione di cui agli art. 1 comma 1 e 8 commi 9 e 15 C.G.S. in relazione all'art. 94 ter comma 11 N.O.I.F., per non avere ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. con delibera prot. 42 del 18/12/2013, resa all'esito del ricorso del calciatore Dario De Luca; b) la A.S.D. Sport Club Siracusa, ex art. 4 comma 1 C.G.S., per quanto ascritto al proprio tesserato quale Presidente.

Fissata la comparizione delle parti per il 27 maggio 2014 i deferiti hanno fatto pervenire, nei termini di rito, documenti a discolta ed in particolare hanno prodotto copia della quietanza a saldo sottoscritta dal calciatore Dario De Luca, datata 15 gennaio 2014.

A seguito di tale produzione questo Tribunale dava incarico alla Procura Federale di procedere ad indagine suppletiva al fine di accertare la reale data di sottoscrizione della quietanza da parte del calciatore Dario De Luca.

Alla successiva udienza dell'8 luglio 2014 il procedimento veniva ulteriormente rinviato all'udienza del 7 ottobre 2014 per non essere pervenute le conclusioni delle indagini richieste.

All'udienza del 7 ottobre 2014 la Procura Federale produceva copia della cartolina di ritorno attestante l'avvenuta regolare notifica della decisione della C.A.E. all'A.S.D. Sport Club Siracusa. Alla medesima udienza è stata altresì acquisita la nota della Procura Federale del 2 ottobre 2014 prot. 1522/765 pf13 14/MS/vdb con quanto ad essa allegato e relativa all'indagine svolta.

In ragione di quanto sopra su concorde richiesta delle parti il procedimento è stato rinviato all'udienza del 21 ottobre 2014 per consentire al rappresentante dei deferiti di produrre ulteriori documenti a discolta e per le conclusioni.

In tale udienza, acquisita l'ulteriore documentazione prodotta dal rappresentante dei deferiti, la Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo

l'applicazione a carico delle parti deferite delle seguenti sanzioni: a) anni uno di inibizione a carico del sig. Bonaiuto Paolo; b) punti 3 di penalizzazione da scontarsi nella presente stagione sportiva ed € 1.000,00 di ammenda a carico della società, a titolo di responsabilità diretta.

Il rappresentante dei deferiti ha concluso per il loro proscioglimento.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che il procedimento trae origine dalla nota del 12/02/2014 a firma del calciatore Dario De Luca diretta al Comitato Regionale Sicilia con la quale veniva lamentata il mancato pagamento nei termini da parte dell'A.S.D. Sport Club Siracusa di quanto accertato dalla C.A.E.

Di contro le parti deferite, a propria discolpa, hanno prodotto copia di una quietanza sottoscritta in data 15 gennaio 2014 dal calciatore Dario De Luca e ciò a dimostrazione dell'avvenuto pagamento nei termini regolamentari, atteso che la comunicazione della C.A.E. era stata ricevuta in data 30 dicembre 2013 ( vedasi copia della cartolina di ritorno prodotta in atti).

Questo Tribunale Federale Territoriale con propria ordinanza del 27/05/2014 disponeva inviarsi gli atti alla Procura Federale affinché accertasse la reale data in cui sarebbe stata sottoscritta la quietanza ad apparente firma del calciatore Dario De Luca, stante l'evidente incongruenza tra la data apposta sulla predetta quietanza e la data di invio dell'esposto al Comitato Regionale Sicilia.

Con nota del 2 ottobre 2014 la Procura Federale ha trasmesso a questo Tribunale gli esiti degli accertamenti dai quali si evince in modo certo che la quietanza è originale in quanto la sottoscrizione risulta essere stata apposta dal calciatore De Luca Dario, che l'ha riconosciuta, mentre la stessa Procura dichiara che *“la quietanza non presenta elementi materiali da cui ricavare una datazione certa”*.

In ragione di quanto sopra questo Tribunale Federale Territoriale ritiene che dall'esame di tutto il materiale probatorio in atti non sia stata raggiunta, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova (stante le non superate contraddittorietà) che gli incolpati abbiano commesso quanto a loro contestato in deferimento, con la conseguenza che gli stessi devono essere prosciolti da ogni addebito.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone prosciogliersi il sig. Bonaiuto Paolo n.q. e l'A.S.D. Sport Club Siracusa da quanto loro rispettivamente addebitato.

La presente decisione va comunicata alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

***Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dagli Avv. Gianfranco Vallelunga e Giuseppe Dacqui, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, alla presenza del rappresentante A.I.A. A.B. Sig. Pietro Consagra e l'intervento del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Giulia Saitta, si è riunito il giorno 28 ottobre 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.***

#### **Procedimento n° 36/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Giuseppe BORBONE (Presidente della A.S.D. S.G. LA PUNTA)

A.S.D. S.G. LA PUNTA

Con nota 836/1189pf13-14/SS/vdb del 14 agosto 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Giuseppe BORBONE, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 38 comma 1 del vigente

Regolamento per il Settore tecnico e dell'art. 44 comma 1 del Regolamento L.N.D., per avere permesso l'inserimento nelle distinte di gara quale allenatore di un tecnico non tesserato che ha svolto la detta funzione in almeno 4 gare disputate dalla A.S.D. S.G. LA PUNTA nel campionato di 1^ categoria stagione sportiva 2013/2014.

Con la medesima nota e per quanto ascritto al predetto tesserato ed al tecnico è stata altresì deferita la A.S.D. S.G. LA PUNTA, ex art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse; il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi due a carico del tesserato e dell'ammenda di € 500,00 a carico della Società.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che risulta "per tabulas" che il sig. Antonino Campanella (allenatore di base - cod. 114.382) è stato inserito nelle distinte di gara indicate in deferimento, svolgendo la funzione di allenatore senza essere tesserato per la Società deferita.

Ne consegue la piena responsabilità delle parti deferite con riferimento alle violazioni loro ascritte e compiutamente accertate.

Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *Inibizione per mesi due a carico dei Sig. Giuseppe BORBONE;*
- *Ammenda di € 500,00 a carico della A.S.D. S.G. LA PUNTA.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n° 37/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Giuseppe BOVA (Presidente della A.S.D. VIRTUS TERMINI)

A.S.D. VIRTUS TERMINI

Con nota 841/1186pf13-14/SS/mg del 14 agosto 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Giuseppe BOVA, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 38 comma 1 del vigente Regolamento per il Settore tecnico e dell'art. 44 comma 1 del Regolamento L.N.D., per avere permesso l'inserimento quale allenatore nella distinta di gara svoltasi il 20/10/2013 del sig. Salvatore Matita (allenatore di base – cod. 48.058), che ne ha svolto la funzione senza essere tesserato per la Società A.S.D. VIRTUS TERMINI.

Con la medesima nota e per quanto ascritto al predetto tesserato ed al tecnico è stata altresì deferita la predetta Società, ex art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse; il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi due a carico del tesserato e dell'ammenda di € 400,00 a carico della Società.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che risulta "per tabulas" che il sig. Salvatore Matita è stato inserito quale allenatore nella distinta di gara indicata in deferimento, svolgendo tale funzione senza essere tesserato per la Società A.S.D. VIRTUS TERMINI.

Ne consegue la piena responsabilità delle parti deferite con riferimento alle violazioni loro ascritte e compiutamente accertate. Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *Inibizione per mesi due a carico dei Sig. Giuseppe BOVA;*
- *Ammenda di € 100,00 a carico della A.S.D. VIRTUS TERMINI.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n° 38/B**

DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Cristian PARADISO (Presidente della U.S.D. ATLETICO GELA)

U.S.D. ATLETICO GELA

Con nota 824/1183 pf13-14/SS/mg del 14 agosto 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Cristian PARADISO, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 44 del Regolamento LND nonché all'art. 38 comma 1 del vigente Regolamento per il Settore tecnico, per avere permesso l'inserimento quale allenatore nelle distinta di gara del 29/09/2013 di un tecnico non tesserato che ha svolto la detta funzione nel campionato di Promozione della stagione sportiva 2013/2014.

Con la medesima nota e per quanto ascritto al predetto tesserato ed al tecnico è stata altresì deferita la U.S.D. ATLETICO GELA, ex art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie o documenti a discolta. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi due a carico del tesserato e dell'ammenda di € 400,00 a carico della Società.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che risulta "per tabulas" che il sig. Rocco Di Dio (allenatore di base - cod. 44.995) è stato inserito nella distinta di gara indicata in deferimento, svolgendo la funzione di allenatore, senza essere tesserato per la Società deferita.

Ne consegue la piena responsabilità delle parti deferite con riferimento alle violazioni loro ascritte e accertate.

Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *Inibizione per mesi uno a carico del Sig. Cristian PARADISO (in prosecuzione alle sanzioni già irrogate (proc. 14/B – C.U. 124 TFT 10 del 14/10/2014 e proc. 15/B – C.U. 136 TFT 11 del 21/10/2014);*
- *Ammenda di € 150,00 a carico della U.S.D. ATLETICO GELA.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n° 39/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Paolo PINAZZO (Presidente della A.S.D. CITTA' DI CATANIA)

A.S.D. CITTA' DI CATANIA

Con nota 813/1191pf13-14/SS/vdb del 13 agosto 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Paolo PINAZZO, per rispondere della



violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 38 comma 1 del vigente Regolamento per il Settore tecnico e dell'art. 44 comma 1 del Regolamento L.N.D., per avere permesso l'inserimento nelle distinte di gara quale allenatore di un tecnico non tesserato che ha svolto la detta funzione in almeno 4 gare disputate dalla A.S.D. CITTA' DI CATANIA nel campionato di 1^ categoria stagione sportiva 2013/2014.

Con la medesima nota e per quanto ascritto al predetto tesserato ed al tecnico è stata altresì deferita la A.S.D. CITTA' DI CATANIA, ex art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse; il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi due a carico del tesserato e dell'ammenda di € 400,00 a carico della Società.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che risulta "per tabulas" che il sig. Alessandro Di Maria (allenatore di base - cod. 38.376) è stato inserito nelle distinte di gara indicate in deferimento, svolgendo la funzione di allenatore senza essere tesserato per la A.S.D. CITTA' DI CATANIA.

Ne consegue la piena responsabilità delle parti deferite con riferimento alle violazioni loro ascritte e compiutamente accertate.

Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *Inibizione per mesi due a carico dei Sig. Paolo PINAZZO;*
- *Ammenda di € 400,00 a carico dell'A.S.D. CITTA' DI CATANIA.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n° 40/B**

DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Cristian PARADISO (Presidente della U.S.D. ATLETICO GELA)

U.S.D. ATLETICO GELA

Con nota 830/1184 pf13-14/SS/mg del 14 agosto 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Cristian PARADISO, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 38 comma 1 e 36 comma 1 del vigente Regolamento per il Settore tecnico, per avere permesso l'inserimento quale collaboratore/dirigente in n° 4 distinte di gara di un tecnico non tesserato che ha quindi svolto senza titolo la detta funzione nel campionato di Promozione della stagione sportiva 2013/2014.

Con la medesima nota e per quanto ascritto al predetto tesserato ed al tecnico è stata altresì deferita la U.S.D. ATLETICO GELA, ex art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie o documenti a discolpa. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi due a carico del tesserato e dell'ammenda di € 500,00 a carico della Società.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che risulta "per tabulas" che il sig. Luigi Romano (allenatore di base - cod. 46.446) è stato inserito nelle distinte di gara indicate in deferimento quale collaboratore / dirigente, svolgendo tuttavia la funzione di allenatore, senza essere tesserato per la Società deferita.

Ne consegue la piena responsabilità delle parti deferite con riferimento alle violazioni loro ascritte e accertate.

Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *Inibizione per mesi uno a carico del Sig. Cristian PARADISO (in prosecuzione alle sanzioni già irrogate (proc. 14/B – C.U. 124 TFT 10 del 14/10/2014, proc. 15/B – C.U. 136 TFT 11 del 21/10/2014 e proc. 38/B del presente C.U.);*

- *Ammenda di € 500,00 a carico della U.S.D. ATLETICO GELA.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n° 41/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Salvatore PUGLISI (Presidente della A.S.D. GRANITI CALCIO)

A.S.D. GRANITI CALCIO

Con nota 842/1190pf13-14/SS/vdb del 14 agosto 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Salvatore PUGLISI, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 38 comma 1 del vigente Regolamento per il Settore tecnico e dell'art. 44 comma 1 del Regolamento L.N.D., per avere permesso l'inserimento nelle distinte di gara quale allenatore di un tecnico non tesserato che ha svolto la detta funzione in almeno 4 gare disputate dalla A.S.D. GRANITI CALCIO nel campionato di 3<sup>a</sup> categoria stagione sportiva 2013/2014.

Con la medesima nota e per quanto ascritto al predetto tesserato ed al tecnico è stata altresì deferita la A.S.D. GRANITI CALCIO, ex art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse: il sig. PUGLISI ha fatto tuttavia pervenire nei termini di rito memoria difensiva con la quale, in estrema sintesi, ha fatto presente di avere dato "per scontato" che il tesseramento del tecnico fosse regolare, così come regolari fossero stati, a detta del tecnico, i versamenti dovuti al Settore di competenza.

Il rappresentante della Procura Federale ha di contro concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi tre a carico del tesserato e dell'ammenda di € 500,00 a carico della Società.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che risulta "per tabulas" che il sig. Salvatore Musumeci (allenatore di base - cod. 36.340) è stato inserito nelle n° 4 distinte di gara indicate in deferimento, svolgendo la funzione di allenatore, senza essere tesserato per la Società deferita.

E va qui ribadito, con riferimento alle note difensive acquisite agli atti del procedimento, che il tesseramento del tecnico spiega validità soltanto quando esso è compiutamente effettuato dal Settore Tecnico, all'uopo delegato dalla FIGC (art. 34 Reg. Settore Tecnico) e non già quando esso è richiesto.

Ne consegue la piena responsabilità delle parti deferite con riferimento alle violazioni loro ascritte e accertate.

Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *Inibizione per mesi due a carico dei Sig. Salvatore PUGLISI;*

- *Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. GRANITI CALCIO.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 28/10/2014**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Sandro Morgana**